ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Art. 2

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 17 LUGLIO 2020, N. 77

In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate entro il 31 luglio 2020.

Versione in vigore dal 17 giugno 2020, non più in vigore dal 19 luglio 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale
Estremi	Decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-trattamento-di-integrazione/art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-17-luglio-2020-n-77/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it